



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 9 Febbraio 2017

Prot. n. 39/17

Al Presidente del Senato

Sen. Pietro Grasso

Al Presidente della Camera dei Deputati

On. Laura Boldrini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Paolo Gentiloni Silveri

Al Ministro dell'Interno

Sen. Marco Minniti

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

On. Maria Anna Madia

Al Vice Ministro dell'Interno

On. Filippo Bubbico

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl e Dif. Civ.

Prefetto Bruno Frattasi

Al Direttore Centrale Risorse Umane – Dipartimento Vigili Fuoco

Prefetto Giovanni Bruno

e, p.c. Al Presidente della Repubblica Italiana

Prof. Sergio Mattarella

A tutti i Ministri della Repubblica

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Gianpiero Bocci

A tutti i Parlamentari della Repubblica

Oggetto: **16 febbraio 2017 ore 10 – manifestazione nazionale Vigili del Fuoco piazza Montecitorio.**

Egregi, i Vigili del Fuoco, nonostante una timida inversione di tendenza continuano ad essere trattati come un corpo di serie B con retribuzioni di 300 euro al mese (e oltre nelle qualifiche più elevate) inferiori e senza le tutele pensionistiche che hanno gli altri Corpi dello Stato.

Il riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco previsto dall'art. 8 della legge 124/2015 (*c.d. legge Madia*) non risolve questo grave problema nonostante l'impegno del ministro Minniti che ieri ha annunciato di aver reperito 50 milioni di euro per i Vigili del Fuoco (che le bozze di riforma non vincolano però all'esclusiva priorità di perseguire l'allineamento retributivo con gli altri corpi, disperdendo denari anche tra chi non è vigile del fuoco). A fronte poi di una delega al governo risalente ad agosto 2015 (e in scadenza il 27 febbraio p.v.), solo ora, dopo aver interrotto per un anno ogni discussione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha reso noti i testi delle riforme che intende attuare, così vanificando il regolare confronto che vi sarebbe dovuto essere nei tempi dovuti e propinando una riforma senza quanto dovuto al personale operativo, e al personale operativo specialista, mentre appare addirittura contro i principi della stessa legge 124/2015 (che ha imposto una riduzione del numero dei dirigenti pubblici), la creazione della **dirigenza amministrativa** in barba alle aspettative di chi invece rischia la vita per servizio e affiancata dall'abrogazione dello scatto convenzionale per il personale capo reparto. Nonostante poi gli annunci del sottosegretario Bocci, il volontariato nei Vigili del Fuoco continua ad essere retribuito con la stessa paga oraria del personale di ruolo, mentre dovrebbe essere no-profit, salvo il rimborso delle eventuali giornate lavorative perse!

Ad oggi il corpo soffre una carenza di organico di 3 mila operativi e il personale ha un'età media di 48 anni, incompatibile con l'efficienza che il soccorso pubblico richiede.

La legge Madia ha affidato ai vigili del fuoco compiti di concorso con le regioni nella lotta agli incendi boschivi che erano del soppresso Corpo Forestale dello Stato, ma ha trasferito solo 361 forestali per svolgere compiti che in precedenza svolgevano 8 mila uomini (seppur in via non esclusiva) e questo determinerà non poche criticità per la stagione degli incendi.

I vigili del fuoco dopo tutto quello che hanno dato e continuano a dare al sistema sicurezza Italia, si aspettano di più e chiedono di più, nessun privilegio ma solo parità di trattamento con gli altri corpi.

Per questi motivi confermiamo la protesta dei Vigili del Fuoco per il giorno giovedì 16 febbraio 2017 dalle ore 10 in piazza Montecitorio per chiedere:

➤ **INSERIMENTO** dei Vigili del Fuoco nel **COMPARTO SICUREZZA** o in **subordine provvedimenti legislativi per la totale equiparazione di retribuzioni e pensioni agli altri corpi dello Stato** come di seguito esplicitati e nel seguente ordine di importanza:

1) Aumentare gli importi della indennità di rischio del personale VVF fino a raggiungere gli stessi importi della indennità pensionabile corrisposta alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, così come determinate dall'art. 4 DPR 184/2010 e prevedere che l'indennità di rischio (come avviene negli altri Corpi) aumenti anche ad ogni promozione (e non al passaggio concorsuale di ruolo come oggi avviene). **VEDASI ALL.1**

2) Istituire lo scatto dell'assegno funzionale ai 17, 27, 32 anni di servizio per il personale VVF in uniforme, così come previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile dall'art 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e con gli stessi importi di cui all'art 8 del DPR 51/2009) – **VEDASI ALLEGATO 2**

3) Istituire i sei scatti aggiuntivi (15%) utili sull'importo della pensione e liquidazione per il personale VVF in uniforme, nella stessa identica misura già corrisposta agli altri Corpi ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito con modificazioni in Legge 472/1987 – **VED. ALLEG. 3**

4) Istituire l'aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già riconosciuto alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art.3, comma 5 della Legge 284/1977 - **VED. ALLEG. 4**

5) Parificazione delle indennità specialistiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco alle corrispondenti indennità delle Forze di Polizia e adeguato riconoscimento di tutte le specializzazioni, non solo elicotteristi ma anche nautici, sommozzatori, tlc, elisoccorritori, ecc.;

6) Istituire per il personale VF direttivo e dirigente gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio come attualmente già corrisposti alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' art. 43, commi 22 e 23 e dell'art. 43-ter della legge 121/81 - **VEDASI ALLEGATO 5**

7) Che in caso di risorse insufficienti, tutti i fondi in aggiunta ai normali aumenti contrattuali siano interamente e prioritariamente destinati a perseguire, in ordine di importanza, i 6 punti di cui sopra, evitando spese per dirigenza amministrativa (già esistente nell'interno).

➤ **VALORIZZAZIONE delle carriere** al pari delle Forze di Polizia e con qualifiche similari, compresa l'istituzione del ruolo tecnico e NO alla istituzione della dirigenza amministrativa nei VVF.

➤ **PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONI** per colmare già da quest'anno le 3 mila carenze di organico.

➤ **RESTITUZIONE di uomini e mezzi del soppresso Corpo Forestale** che sarebbero spettati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in numero sufficiente per affrontare i compiti di antincendio boschivo (compresi tutti i mezzi AIB e uomini nei parchi assegnati ai Carabinieri) o in alternativa potenziamento di ulteriori 2000 assunzioni, mezzi e funzioni antincendio anche nei parchi;

➤ **VOLONTARIATO nei Vigili del Fuoco sia no-profit, non retribuito e non sostitutivo dei permanenti.**

➤ **UNICO Corpo Nazionale in Italia, anche ad Aosta, Trento e Bolzano.**

Auspichiamo risposte vere da parte del governo, altrimenti la prossima volta scenderemo in piazza insieme ai cittadini che hanno avuto bisogno dei Vigili del Fuoco. **La presente vale anche quale invito per tutti i politici ad essere presenti in piazza il 16 a sostegno dei Vigili del Fuoco.**

Distinti saluti.

Allegati: n.6



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale



RICHIESTA PEREQUAZIONE
INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)		ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)		DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
euro		euro		euro	
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	VICE QUESTORE AGGIUNTO	830,60	138,55	1801,15
DIRETTORE	634,03	COMMISSARIO CAPO	815,10	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	587,41	COMMISSARIO	807,70	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	ISPETTORE SUPERIORE	789,10	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	ISPETTORE CAPO	753,50	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	ISPETTORE	730,10	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	531,78	VICE ISPETTORE	707,20	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	SOVRINTENDENTE	683,90	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	502,67	VICE SOVRINTENDENTE	680,50	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	ASSISTENTE CAPO	615,10	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	ASSISTENTE	562,40	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	AGENTE SCELTO	519,30	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	423,52	AGENTE	487,80	64,28	835,64



ALLEGATO N. 2 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO - PROTESTA 16.02.2017

RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	0 (zero)	VICE QUESTORE AGGIUNTO	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO CAPO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	0 (zero)	VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	0 (zero)	VICE SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	0 (zero)	ASSISTENTE CAPO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	0 (zero)	ASSISTENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	0 (zero)	AGENTE SCELTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	0 (zero)	AGENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30



ALLEGATO N. 3 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO - PROTESTA DEL 16-02-2017

**RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VVF
MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA'
(OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE)**

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .



RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO

SUPERVALUTAZIONE - AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)

PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2

Effetti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia
ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

Art. 3 comma 3

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**



**RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL'ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81**

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43

Trattamento economico

commi 22 e 23

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43-ter.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 .



**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

**VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO
CHE IL CONAPO CHIEDE DI EQUIPARARE**

(fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF)

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VIGILI DEL FUOCO	28.024	30.190	32.043	31.739	32.124	31.421	31.620	31.703
CORPI DI POLIZIA	35.153	35.931	37.049	37.336	38.493	38.202	38.094	37.930
DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO	7.129	5.741	5.006	5.597	6.369	6.781	6.474	6.227